



Approvazione del modello di comunicazione, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 1° aprile 2025, per l'utilizzo del contributo sotto forma di credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola previsto dall'articolo 6 della legge 15 marzo 2024, n. 36, con le relative istruzioni, e definizione dei termini di presentazione e delle modalità di trasmissione telematica

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Approvazione del modello di comunicazione, di cui all' articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 1° aprile 2025 per l'utilizzo del contributo sotto forma di credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, previsto dall'articolo 6 della legge 15 marzo 2024, n. 36, con le relative istruzioni, e definizione dei termini di presentazione e delle modalità di trasmissione telematica

1.1 Il presente provvedimento approva, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° aprile 2025 (di seguito, “decreto”) il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, per l'utilizzo del contributo, sotto forma di credito d'imposta, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda

agricola, previsto dall'articolo 6 della legge 15 marzo 2024, n. 36 (di seguito, “*legge*”).

1.2 Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della *legge*.

1.3 Con la comunicazione di cui al punto 1.1 (di seguito “*comunicazione*”), i soggetti che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'articolo 6 della *legge*, comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, rientranti nelle seguenti categorie:

- a) spese per l'acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e *coaching*, attinenti alla gestione dell'azienda agricola;
- b) spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative di cui alla lettera a), fino a un importo massimo del 50% dell'ammontare delle spese di cui all'articolo 1, comma 2, del *decreto*.

L'imposta sul valore aggiunto è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

1.4 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. *Reperibilità della Comunicazione*

2.1 La *comunicazione* è disponibile gratuitamente sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

3. *Modalità per l'invio della Comunicazione*

3.1 La *comunicazione* è inviata dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025 con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.

322. La trasmissione telematica della *comunicazione* è effettuata utilizzando esclusivamente il *software* denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”, disponibile gratuitamente sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

3.2 A seguito della presentazione della *comunicazione* è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la *comunicazione*, nell’area riservata del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate.

3.3 Si considera tempestiva la *comunicazione* trasmessa alla data di scadenza del termine di cui al paragrafo 3.1 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

3.4 Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1, è possibile:

- a) inviare una nuova *comunicazione*, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima *comunicazione* validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- b) presentare la rinuncia integrale al credito di imposta precedentemente comunicato.

3.5 La *comunicazione* inviata successivamente al termine di presentazione è scartata in fase di accoglienza.

3.6 La *comunicazione* è altresì scartata nel caso in cui:

- a) il beneficiario non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della *comunicazione*;
- b) il soggetto beneficiario abbia iniziato l’attività in data antecedente al 1° gennaio 2021;
- c) il codice attività comunicato ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e risultante nell’area riservata del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate non inizia con 01;
- d) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non

corrispondano ai dati presenti nella relativa banca dati dell'Agenzia delle entrate.

4. Utilizzo del credito d'imposta

4.1 Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della *legge*, il credito d'imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.

4.2 Il credito risultante dalla *comunicazione*, nella misura effettivamente spettante, è utilizzabile a decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 4, del *decreto* con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile, nel rispetto del previsto limite di spesa e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato il riconoscimento del credito di imposta. Il credito non è utilizzabile, altresì, prima della data di conclusione del corso di formazione.

4.3 Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito di imposta:

- a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- b) nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- c) con specifica risoluzione sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

5. Trattamento dei dati

5.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli

articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “*Regolamento*”) e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni (di seguito, “*Codice*”) – è individuata nell’articolo 4, comma 1, del *decreto*, il quale dispone che i soggetti beneficiari del credito d’imposta di cui all’articolo 6, comma 1, della *legge* comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola, sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Il citato articolo 4 del *decreto*, al comma 2, prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, è approvato il modello di *comunicazione*, con le relative istruzioni, e sono definiti il contenuto, le modalità e la data di trasmissione telematica.

5.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del *partner* tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria. Sogei S.p.A. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del *Regolamento*.

5.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nella *comunicazione* approvata con il presente provvedimento, sono:

- i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell’eventuale soggetto terzo che trasmette la *comunicazione*;
- i dati anagrafici dell’ente erogante la formazione (codice fiscale);
- i dati contabili relativi al credito d’imposta;
- gli estremi delle fatture elettroniche relative a spese ammissibili al beneficio effettivamente sostenute nel 2024.

I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della *comunicazione*, per le verifiche successive e per l’eventuale recupero degli importi non spettanti.

5.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del *Regolamento*), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

5.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del *Regolamento*), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della *comunicazione* venga effettuata mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

5.6 L'Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del *Regolamento* e necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al *Regolamento*.

5.7 L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate ed è parte integrante della *comunicazione*.

5.8 Sul trattamento dei dati personali relativo alla *comunicazione* è stata eseguita la valutazione d'impatto sulla protezione dati ai sensi dell'articolo 35 del *Regolamento*.

Motivazioni

L'articolo 6, comma 1, della *legge* ha previsto un contributo, sotto forma di credito di imposta, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, in misura pari all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate, fino a un importo di 2.500 euro per ciascun beneficiario.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del *decreto*, il sostegno è da intendersi erogabile ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1408 del 2013 e n. 2831 del 2023 relativi ai contributi in regime *de minimis* nel settore agricolo e in quello generale.

Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della *legge*.

Il citato *decreto* reca i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni per l'attribuzione del contributo, sotto forma di credito di imposta, con particolare riguardo all'individuazione delle spese ammissibili al beneficio e alle procedure di assegnazione finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 6, comma 3, della *legge*.

Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, le spese di cui all'articolo 3, comma 1, del *decreto* devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.

Il soggetto beneficiario decade dal credito d'imposta in caso di accertamento dell'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

In base all'articolo 4, comma 1, del *decreto*, i soggetti che intendono beneficiare del contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 6, comma 1, della *legge*, comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del *decreto*, con il presente provvedimento è approvato l'allegato modello denominato "Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola", con le relative istruzioni, e sono definiti i termini di presentazione e le modalità di trasmissione telematica. Il modello di *comunicazione* e le relative istruzioni costituiscono parte

integrante del presente provvedimento.

Il credito d'imposta, nella misura spettante ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del *decreto*, è utilizzabile dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, della *legge*.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di gestione n. 15/2022 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di gestione n. 32/2025 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, recante “*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*” (articolo 35);

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, recante “*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di*

modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni” (articolo 17);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, recante “*Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*” (articolo 3, commi 2-bis e 3);

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;

Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

Legge 15 marzo 2024, n. 36, recante “*Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo*” (articolo 6);

Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 1° aprile 2025, recante “*Criteri e modalità per l'attuazione del contributo, sotto forma di credito di imposta, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola*”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 24 luglio 2025

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente